

Udine, 13.08.2020

Oggetto: Limiti al rientro in Italia a causa del COVID-19 – AGGIORNAMENTO AL 13.08.20

Circolare numero 034/2020 (sostituisce Circolare 033/2020)

In breve

La pandemia da COVID-19, pur sotto controllo in Italia, continua a diffondersi in tutto il mondo. Per limitare il più possibile i c.d. “contagi di ritorno” il Governo italiano ha adottato una serie di restrizioni all’ingresso in Italia per le persone provenienti dall’estero.

Con la nostra Circolare n.033/2000 abbiamo dato evidenza delle restrizioni presenti al momento della pubblicazione. **Siamo obbligati a tornare sull’argomento in quanto le restrizioni sono state modificate con ordinanza ministeriale del 12 agosto.**

In particolare alcuni Paesi (Croazia, Grecia, Malta e Spagna) in precedenza considerati in regime di esenzione ora richiedono il tampone, inoltre tra i Paesi oggetto di divieto è stata aggiunta la Colombia.

Nell’approfondimento diamo evidenza della attuale disciplina sugli ingressi dall’estero, ma sottolineiamo che le disposizioni per gli ingressi dall’estero sono in evoluzione continua in funzione dell’andamento della pandemia.

Approfondimento

Il rientro dall’estero può avvenire in regime di esenzione, di obbligo di tampone oppure in regime di isolamento fiduciario; in alcuni casi, però, può anche essere vietato. Il regime applicato dipende essenzialmente dal/i Paese/i di provenienza e dalla cittadinanza di chi sta rientrando.

1 – REGIME DI ESENZIONE

Non prevede alcuna limitazione alla possibilità di rientrare in Italia. Si applica agli italiani e agli stranieri che ritornano in Italia dopo aver soggiornato in uno o più dei seguenti Paesi:

Andorra	Francia	Norvegia	Slovacchia
Austria	Germania	Paesi Bassi	Slovenia
Belgio	Irlanda	Polonia	Svezia
Cipro	Islanda	Portogallo	Svizzera
Città del Vaticano	Lettonia	Principato di Monaco	Ungheria
Danimarca	Liechtenstein	Regno Unito	
Estonia	Lituania	Repubblica di San Marino	
Finlandia	Lussemburgo	Repubblica Ceca	

2 – INGRESSO CON OBBLIGO DI TAMPONE

Dal 13 agosto, con ordinanza del Ministero della Salute, è stato previsto l’obbligo di effettuare il tampone per chiunque abbia transitato o soggiornato in **Croazia, Grecia, Malta o Spagna**.

In particolare, chi rientra in Italia da questi paesi può, alternativamente fare il test:

- **entro le 72 ore precedenti al rientro:** in questo caso dovrà presentare, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, attestazione di essersi sottoposto nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico effettuato tramite tampone e risultato negativo;
- **una volta arrivato in Italia:** in questo caso il test per mezzo di tampone sarà fatto al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine. Ove ciò non fosse possibile, il test sarà svolto - entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale - presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
N.B.: in attesa di sottoporsi al test la persona è sottoposta a isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

In ogni caso, chiunque rientri da paesi con obbligo di tampone deve contattare immediatamente il proprio dipartimento di prevenzione dell'ASL e avvisare dell'avvenuto rientro in Italia, indipendentemente dalla presenza di sintomi o meno.

3 – REGIME DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER 14 GIORNI

Prevede la necessità di rimanere in quarantena per 14 giorni. Si applica a coloro che rientrano in Italia dopo avere soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni in Paesi diversi da quelli elencati dal regime di esenzione o di obbligo di tampone. In particolare, **si applica anche a coloro che rientrano da Romania e Bulgaria.**

Se durante il viaggio ci si è recati in Paesi con regimi diversi, al rientro si applicherà quello più restrittivo (es. viaggio di 2 settimane tra Grecia e Romania → al rientro obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni).

ATTIVAZIONE DELL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

La persona che rientra da un viaggio che richiede l'isolamento fiduciario dovrà contattare il Dipartimento di Prevenzione della propria Azienda Sanitaria; i suoi dati verranno registrati e saranno date disposizioni da seguire durante l'isolamento. L'isolamento sarà oggetto di monitoraggio e controlli (anche da parte delle forze dell'ordine).

N.B. I conviventi con una persona in isolamento fiduciario non sono automaticamente sottoposti a tale misura, ma il Dipartimento di Prevenzione può decidere di disporre tale misura anche per loro, qualora lo reputi necessario.

Il periodo di tempo trascorso dal dipendente in isolamento fiduciario sarà trattato come malattia, in forza dell'art. 26 del d.l. 18/2020, anche se non andrà conteggiato ai fini del computo. Il lavoratore in isolamento fiduciario deve preoccuparsi di farsi rilasciare apposito certificato emesso dal medico curante e trasmesso in via telematica all'INPS.

Come già indicato nella [circolare di Studio 21/2020](#), gli oneri sostenuti dalle aziende al riguardo possono essere posti a carico dello Stato mediante richiesta di rimborso all'INPS, fino ad esaurimento risorse.

La Regione FVG, con l'ordinanza n. 22 del 31/07/2020, ha imposto a tutti gli imprenditori di permettere l'ingresso sul luogo di lavoro:

- ai propri dipendenti inviati all'estero per esigenze lavorative e successivamente rientrati in regione o;
- alle persone chiamate dall'estero per essere assunte;

solo dopo che questi *“abbiano adempiuto alle misure precauzionali per la riduzione del rischio epidemiologico relativo alle persone provenienti dall'estero previste da leggi, provvedimenti e protocolli vigenti”*.

Si ritiene di consigliare l'estensione di tale trattamento a tutti i lavoratori e collaboratori che si sono recati all'estero, indipendentemente dalla motivazione e quindi anche per trascorrere le ferie. Questo in ragione della più ampia obbligazione di preservare la salute di tutto il proprio personale.

4 – DIVIETO DI INGRESSO IN ITALIA

Ci sono dei limitati casi in cui il rientro in Italia è vietato. In particolare si possono distinguere due casistiche.

Divieto per ragioni salute

È in ogni caso vietato l'ingresso in Italia, indipendentemente dal Paese in cui si è transitato o soggiornato, nonché dalla propria cittadinanza o residenza, in caso di:

- diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
- presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
 - o febbre $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ e brividi;
 - o tosse di recente comparsa;
 - o difficoltà respiratorie;
 - o perdita improvvisa dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto;
 - o raffreddore o naso che cola;
 - o mal di gola;
 - o diarrea (soprattutto nei bambini);
- contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio.

Nel caso si versi in questa situazione, contattare il numero informativo del Ministero della Salute (1500) per verificare la procedura da seguire.

Divieto a ragione della provenienza da Paesi considerati a rischio

La sovrapposizione di norme ed Ordinanze ha fatto sì che taluni cittadini di Paesi terzi, pur se regolarmente residenti in Italia, non possano rientrare in Italia se hanno soggiornato o transitato in alcuni specifici Paesi considerati a rischio.

In particolare il divieto al rientro in Italia dovrebbe riguardare:

- i cittadini non residenti in Italia (indipendentemente dalla cittadinanza);
- gli stranieri residenti in Italia che non sono:
 - o cittadini di Paesi per i quali vice il regime di esenzione;
 - o cittadini bulgari o rumeni;
 - o stretti familiari di cittadini italiani, bulgari, rumeni, croati, greci, maltesi, spagnoli o di paesi per i quali vige il regime di esenzione e residenti a loro volta in Italia (stretti familiari = discendenti e ascendenti conviventi, il coniuge, la parte di unione civile, il/la partner stabile).

A rigore i soggetti di cui sopra non potrebbero entrare/rientrare in Italia se, nei 14 giorni precedenti l'ingresso, si sono recati o hanno transitato per uno dei seguenti Paesi:

Armenia
Bahrein
Bangladesh
Bosnia Erzegovina
Brasile

Cile
Colombia
Kosovo
Kuwait

Macedonia del nord
Moldova
Montenegro
Oman

Panama
Perù
Repubblica dominicana
Serbia

In pratica, mentre il cittadino italiano residente in Italia che soggiorna per ferie in Serbia può rientrare ma dovrà porsi in isolamento fiduciario, il cittadino serbo che decida di passare le ferie nel suo paese d'origine, anche se residente in Italia, non avrebbe titolo al rientro immediato: dovrebbe prima soggiornare 14 giorni in un Paese senza divieto d'ingresso e solo dopo potrebbe tornare in Italia.

Sulla legittimità di quest'ultimo divieto, in ragione dell'evidente disparità di trattamento che riserva a persone regolarmente residenti in Italia senza una giustificazione apparente, si ha più di qualche riserva. Ciò nonostante, visto il tenore delle norme, non si può che invitare i datori di lavoro a sensibilizzare il proprio personale extracomunitario che intende recarsi nei Paesi il cui rientro è vietato, affinché verifichi l'effettiva possibilità di tornare in Italia alla fine delle ferie, fermo restando che una volta rientrato dovrà comunque sottoporsi ad isolamento fiduciario.

COME TROVARE AGGIORNAMENTI E A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI


Quanto contenuto nella presente circolare ha funzione informativa e fa riferimento alle disposizioni vigenti in questo momento. È opportuno sottolineare che le disposizioni governative e regionali sono in evoluzione continua e potrebbero modificarsi, anche repentinamente, con l'evolversi della situazione epidemiologica.

Si raccomanda, quindi, in ogni caso di:

- verificare sul sito internet del Ministero degli Esteri (www.esteri.it e www.viaggiasesicuri.it) eventuali aggiornamenti alle limitazioni di viaggio sia in entrata che in uscita dall'Italia (per le restrizioni di altri paesi europei è disponibile anche il sito ReopenEU: <https://reopen.europa.eu>);
- consultare il proprio medico competente per elaborare una procedura di gestione del rientro e/o casi di dubbia natura;
- informare il proprio personale dell'esistenza di limitazioni agli spostamenti al di fuori dell'Italia.

Si ricorda, infine, che sono sempre attivi e disponibili i numeri verdi informativi regionali, reperibili sul sito: <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus> (pagina "[a chi rivolgersi](#)").

Quello della Regione FVG è: 800 500 300

RIENTRI IN ITALIA: SCHEMA RIASSUNTIVO PER I RESIDENTI AL 09/07/2020


(*) su tale divieto, per le ragioni in precedenza indicate, si nutre più di qualche perplessità.

PAESI ESENTI		PAESI VIETATI	ALTRI PAESI
Andorra	Lussemburgo	Armenia	Romania
Austria	Norvegia	Bahrein	Bulgaria e
Belgio	Paesi Bassi	Bangladesh	tutti gli stati del mondo tranne:
Cipro	Polonia	Bosnia Erzegovina	- quelli inclusi negli altri
Città del Vaticano	Portogallo	Brasile	due elenchi
Danimarca	Principato di Monaco	Cile	- quelli in cui è previsto
Estonia	Regno Unito	Colombia (agg. 12.08.20)	l'obbligo di tampone al
Finlandia	Repubblica di San Marino	Kosovo	rientro (Croazia, Grecia,
Francia	Repubblica Ceca	Kuwait	Malta e Spagna)
Germania	Slovacchia	Macedonia del nord	
Irlanda	Slovenia	Moldova	
Islanda	Svezia	Montenegro	
Lettonia	Svizzera	Oman	
Liechtenstein	Ungheria	Panama	
Lituania		Perù	
		Repubblica dominicana	
		Serbia	

LEGENDA SCHEMA:

(**): per “**stretto familiare**” ai fini del diritto di accesso in Italia da paese vietato s’intendono: i discendenti e gli ascendenti conviventi, il coniuge, la parte di unione civile, il partner stabile, ma solo se hanno la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020.

(*): lo schema riassuntivo dà indicazioni solo per quanto riguarda il paese da quale si rientra. Non contempla, per esigenze di semplicità, altri casi di divieto d’ingresso (es. sintomi influenzali e/o positività al COVID).